



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2141

Istituzione della figura dell'infermiere scolastico

18/12/2022 - 05:57

Indice

1. DDL S. 2141 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2141	4

1. DDL S. 2141 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2141
XVIII Legislatura

Istituzione della figura dell'infermiere scolastico

Iter

16 marzo 2021: da assegnare

Successione delle letture parlamentari
S.2141

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Raffaele Mautone](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Pietro Lorefica](#) ([M5S](#)), [Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)), [Danila De Lucia](#) ([M5S](#)), [Marco Croatti](#) ([M5S](#)), [Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)), [Felicia Gaudiano](#) ([M5S](#)), [Sabrina Ricciardi](#) ([M5S](#)), [Patty L'Abbate](#) ([M5S](#)), [Elisa Pirro](#) ([M5S](#)), [Marco Pellegrini](#) ([M5S](#)), [Giorgio Fede](#) ([M5S](#)), [Loredana Russo](#) ([M5S](#)), [Mario Turco](#) ([M5S](#)), [Sergio Vaccaro](#) ([M5S](#)), [Luisa Angrisani](#) ([Misto](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 307 del 24 marzo 2021.

Classificazione TESEO

INFERMIERI , PERSONALE DELLA SCUOLA

Articoli

TUTELA DELLA SALUTE (Artt.1, 2), EDUCAZIONE SANITARIA (Art.2), DIPLOMI DI LAUREA (Art.3), APPRENDISTATO (Art.3), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.3, 4), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Art.3), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.4), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.4)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2141

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2141

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAUTONE**, **LOREFICE**, **CASTELLONE**, **DE LUCIA**, **CROATTI**, **TRENTACOSTE**, **GAUDIANO**, **RICCIARDI**, **L'ABBATE**, **PIRRO**, **Marco PELLEGRINI**, **FEDE**, **RUSSO**, **TURCO**, **VACCARO** e **ANGRISANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2021 (*)

Istituzione della figura dell'infermiere scolastico

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - Con decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, recante « Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico », è stata individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico quale operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica.

Il suddetto regolamento prevede che l'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. In particolare l'infermiere pediatrico:

- a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia;
- b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;
- c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico;
- d) partecipa:
 - a interventi di educazione sanitaria nell'ambito della famiglia e della comunità;
 - alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;
 - all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;
 - all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche;
 - alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;
- e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;
- g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni.

Con il presente disegno di legge, garantendo l'inserimento nel mondo della scuola degli infermieri pediatrici - con il ruolo di « infermiere scolastico » -, si permetterebbe loro di agire sulla fascia di età interessata.

La scuola per i bambini, insieme con la famiglia, rappresenta uno snodo formativo essenziale. Gli spazi in cui essi si muovono e le regole che contribuiscono a formarne le abitudini avranno un influsso

determinante sulla salute da adulti: è necessario, pertanto, promuovere l'educazione sanitaria e stili di vita sani già in età evolutiva. Proprio seguendo tali principi l'infermiere pediatrico può diventare punto di riferimento e di garanzia, soprattutto quando occorre tutelare il diritto allo studio, alla salute e al benessere dello studente. Senza contare l'importanza che l'educazione terapeutica può assumere, nei confronti di bambini malati, attraverso l'inclusione scolastica.

La figura dell'infermiere pediatrico scolastico (IPS) è chiamata a implementare lo stato di benessere dell'intera comunità scolastica, costruendo una rete di collaborazione e comunicazione efficace con le altre figure del *team* multidisciplinare formato da insegnanti, educatori, sanitari, personale ATA e famiglia.

In tempi di pandemia da COVID-19 il ruolo dell'IPS assume poi ancora maggiore rilevanza, contribuendo a garantire l'istruzione in « sicurezza sanitaria ». Una figura come quella dell'infermiere scolastico potrebbe, ad esempio, effettuare un primo *screening* all'insorgenza di sintomi sospetti per Coronavirus a scuola orientando i servizi nell'erogazione della risposta appropriata. Questo ridurrebbe il carico di lavoro dei colleghi del territorio, gli accessi nei pronto soccorso, i ricoveri in ospedale, e orienterebbe le famiglie e gli specialisti, riducendo le attese e il prolungamento di quarantene.

In un'ottica di assistenza scolastica ai bambini fragili, la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Federazione italiana diabete giovanile affinché i bambini con diabete di tipo 1 a scuola non debbano essere seguiti da una maestra o dagli insegnanti nei loro bisogni legati alla patologia (insulina e somministrazione di farmaci, ma non solo), sia dal punto di vista della responsabilità dei docenti, sia per quanto afferisce alla sicurezza e alla salvaguardia della salute dei bambini. Tale protocollo nasce perché, in ambiente scolastico, sia garantita la necessaria assistenza sociosanitaria e anche la corretta informazione e sensibilizzazione sulla malattia.

La dimensione della cronicità in età pediatrica è un'area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse nella continuità assistenziale e una forte integrazione tra i servizi sanitari e quelli sociali. Sul sito FNOPI si legge: « È necessario garantire a tutti ai bambini e adolescenti che risultino affetti da patologie croniche, e non in grado di gestirle autonomamente nell'ambiente scolastico, il diritto ad usufruire dell'assistenza socio-sanitaria di cui necessitano durante l'orario di lezione, godendo di un servizio assimilabile all'assistenza domiciliare. Uno dei punti chiave del documento è sicuramente il principio della de-medicalizzazione, che prevede una valorizzazione di tutte le figure professionali, in primo luogo quelle infermieristiche, coinvolte nella gestione della malattia sul territorio e necessarie per dare risposta adeguata alla multidimensionalità della patologia diabetica ».

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 », convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata introdotta nel Servizio sanitario nazionale la figura dell'« infermiere di famiglia e di comunità », e nella comunità la scuola riveste un ruolo centrale. L'articolo 1, comma 5, del suddetto decreto-legge prevede che al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti.

L'articolo 231 del medesimo decreto-legge ha previsto, inoltre, misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021. In particolare, al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza nonché garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo

1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad alcune finalità specificamente elencate, ovvero, in particolare, all'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti.

L'infermieristica pediatrica si sta configurando sempre di più come una vera e propria specializzazione della laurea in infermieristica e pertanto bisognerebbe valorizzare e qualificare ancora di più chi la rappresenta, anche perché l'offerta deve poter garantire al meglio la « continuità assistenziale ».

L'articolo 1 reca oggetto e finalità del provvedimento.

L'articolo 2 enumera le definizioni e le funzioni circa la professione di « infermiere scolastico », con particolare riferimento al dare garanzia e assicurare il buon esito delle terapie e dell'educazione sanitaria nonché, dietro supervisione e prescrizione mediche, gli specifici protocolli finalizzati alla somministrazione di farmaci.

L'articolo 3 stabilisce ed esamina parametri e modalità per la formazione e per l'attribuzione della qualifica di « infermiere scolastico ».

L'articolo 4 prevede un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, in tutti gli ambiti territoriali, di almeno un infermiere scolastico per ciascuna istituzione scolastica o istituto comprensivo della scuola dell'infanzia e primaria, o per ciascuna rete di scuole.

L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di qualificare l'offerta formativa, potenziare l'integrazione e garantire la tutela della salute nonché la prevenzione e il sostegno ai bambini affetti da patologie croniche e da qualsivoglia forma di disabilità, la presente legge ha quale scopo il pieno riconoscimento della professione infermieristica pediatrica nonché l'introduzione dell'infermiere scolastico quale figura stabile di riferimento nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e primaria.

Art. 2.

(Definizioni e funzioni della professione di infermiere scolastico)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, presso le istituzioni scolastiche dell'infanzia e primaria, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, è istituita la figura professionale dell'infermiere scolastico.

2. L'infermiere scolastico espleta la sua attività, in ambito socio-sanitario ed educativo, ovunque si ritenga necessario e sia richiesto il suo contributo, in conformità al monitoraggio per l'attivazione del servizio di supporto sanitario attivato in piena autonomia da ciascuna istituzione scolastica al fine di individuare le relative necessità, ovvero in osservanza delle prescrizioni e dei protocolli medici certificati, anche offrendo attività di consulenza o contribuendo ad affrontare eventuali situazioni di emergenza che dovessero verificarsi in ambito scolastico, afferenti al suo specifico ambito professionale.

3. In particolare l'infermiere scolastico:

a) garantisce il buon esito delle terapie e dell'educazione sanitaria nonché, dietro supervisione e prescrizione mediche, gli specifici protocolli finalizzati alla somministrazione di farmaci;

b) contribuisce all'organizzazione di strutture e risorse sanitarie e sociali finalizzate all'integrazione;

c) collabora, con altre figure professionali, con eventuali iniziative finalizzate alla socializzazione e alla promozione di percorsi d'autonomia e sviluppo di bambini che denunciano criticità o presentano patologie nello sviluppo.

4. L'esercizio della professione di infermiere scolastico è subordinato al conseguimento di uno specifico titolo mediante corso di perfezionamento, come disciplinato dall'articolo 3.

Art. 3.

(Formazione e qualifica professionale dell'infermiere scolastico)

1. La formazione universitaria e la specializzazione *post* laurea sono requisiti indispensabili, insieme con il tirocinio formativo, per esercitare la professione di infermiere scolastico.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un corso di perfezionamento *post* laurea abilitante in « Strumenti e metodologie per l'intervento sanitario in ambito scolastico », funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari.
3. Il corso di cui al comma 2 ha la durata di dodici mesi e prevede un numero non inferiore a 500 ore di tirocinio formativo, pari a 100 crediti formativi, nonché la discussione di un elaborato-lavoro finale.
4. Possono accedere al corso di perfezionamento *post* laurea di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, della riabilitazione, tecniche o della prevenzione, oppure coloro che abbiano conseguito un diploma di infermiere professionale entro l'anno 1999 e un diploma di maturità.
5. La qualifica di infermiere scolastico è attribuita altresì a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, che collaborano con istituzioni scolastiche mediante forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa e che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

Art. 4.

(Piano straordinario di assunzione di infermieri scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero della salute, avvia un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, in tutti gli ambiti territoriali, di almeno un infermiere scolastico per ciascuna istituzione scolastica o istituto comprensivo della scuola dell'infanzia e primaria, o per ciascuna rete di scuole.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica, con particolare riferimento:
 - a) all'organizzazione dei corsi di perfezionamento e formazione professionale, ovvero all'organizzazione didattica con le relative materie di insegnamento di cui al comma 2 dell'articolo 3;
 - b) all'adozione di linee guida per la gestione degli eventi sanitari a carattere emergenziale e d'urgenza;
 - c) alla valutazione di specifici protocolli per la somministrazione di farmaci salvavita ai minori affetti da specifiche patologie;
 - d) all'individuazione del bacino di utenza relativo alle istituzioni scolastiche di riferimento e al numero di unità infermieristiche pediatriche da assegnare, anche considerando le istituzioni comprensive e le reti di scuole.
3. La professione di infermiere scolastico è vigilata dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero

della giustizia e il Ministero della salute, competente per ciò che concerne il riconoscimento dei titoli per l'accesso e l'esercizio della professione da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che chiedono di stabilirsi in Italia, come previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

